

LEZIONE 1

L'attività bancaria



L'attività bancaria

L'attività bancaria è **molto antica**, ma ha assunto le caratteristiche attuali verso la **fine del XIX secolo**. In Italia, in realtà, per avere un sistema bancario moderno bisogna aspettare il **1936**. A quell'anno risale infatti l'emanazione di un'importante legge bancaria che è rimasta in vigore per quasi sessant'anni. Allo stesso periodo risale la trasformazione della Banca d'Italia da banca di emissione in vera e propria banca centrale.

In epoca più recente un forte impulso alla **modernizzazione del sistema bancario italiano** è derivato dall'Unione Europea che, con l'obiettivo di creare un sistema bancario integrato a livello comunitario, ha emanato diverse direttive volte a superare la precedente frammentazione dei sistemi bancari nazionali e l'eterogeneità di regole fra i diversi paesi membri.



Una definizione di banca

La banca si definisce come azienda di produzione che svolge sistematicamente, istituzionalmente e a proprio rischio attività di erogazione di risorse finanziarie a titolo di credito, utilizzando prevalentemente risorse finanziarie ottenute da terzi a debito e, in parte minore, a titolo di capitale proprio.

Le caratteristiche sono

1

La netta prevalenza dei debiti
rispetto ai mezzi propri

2

esercizio dell'attività di
intermediazione finanziaria

I debiti assunti dalle banche sono caratterizzati da forme tecniche e scadenze diverse, tra cui si collocano le **forme di deposito a vista** che possono servire da mezzo di pagamento in sostituzione della moneta legale.

Così raccogliendo, le banche svolgono una funzione fondamentale all'interno del sistema economico, mettendo a disposizione delle varie categorie di operatori strumenti di pagamento in quantità assai superiore alla moneta legale, consentendo così l'efficiente svolgimento delle transazioni che sostengono lo sviluppo dell'economia: tale funzione viene definita "**funzione monetaria**".



Nei sistemi bancari moderni, le banche offrono una vasta e articolata gamma di servizi finanziari (non di intermediazione né di pagamento) nel campo:

dell'investimento del risparmio

della consulenza
finanziaria

dell'assistenza alle emissioni di titoli
nei mercati finanziari

L'insieme delle attività bancarie può essere svolto in forme diverse, per esempio in funzione delle scelte effettuate circa:

l'ampiezza degli orizzonti di scadenza delle operazioni di raccolta e di impiego

la presenza e l'importanza dei servizi di pagamento e della funzione monetaria

l'ampiezza e l'articolazione della gamma dei servizi offerti

Una banca esercita in modo congiunto e coordinato le seguenti funzioni:

MOBILIZZAZIONE

Una funzione di **mobilizzazione delle risorse finanziarie**, consistente nella raccolta delle disponibilità finanziarie che si formano presso le famiglie e le imprese dei vari settori dell'economia

CREDITIZIA

una funzione creditizia, consistente nel **trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di credito**, tipicamente nella forma tecnica del prestito, a privati, enti e imprese aventi disavanzi finanziari (questa, unitamente alla precedente, dà vita alla funzione di intermediazione finanziaria)

MONETARIA

una funzione monetaria, consistente nell'offerta di strumenti di pagamento alternativi rispetto alla moneta legale

SERVIZIO

una funzione di erogazione di servizi accessori diversi dall'intermediazione creditizia

L'attività di intermediazione finanziaria si basa sulla **FIDUCIA**

FIDUCIA NELLA BANCA DA PARTE DEI DEPOSITANTI

si attendono di poter rientrare nella disponibilità dei propri fondi alla scadenza stabilita o in qualsiasi momento e che generalmente non dispongono di competenze, capacità e informazioni per valutare l'affidabilità della banca in cui hanno depositato il proprio denaro.

FIDUCIA NELLA CLIENTELA FINANZIATA DA PARTE DELLA BANCA

si attende il puntuale rimborso del prestito e che è per definizione in grado di dotarsi dell'insieme di informazioni e competenze necessarie per poter valutare adeguatamente l'affidabilità dei soggetti finanziati.

Implicazioni:

- I depositanti conferiscono alla banca i propri fondi sulla base di un puro mandato fiduciario e tendono a trovare conferma di ciò nel regolare funzionamento della banca stessa e soprattutto nella sua capacità di rimborsare puntualmente i depositi (soprattutto quelli a vista) e le altre forme di passività, senza generare il minimo dubbio o sospetto su questa capacità;
- poiché la banca utilizza i depositi per erogare prestiti e poiché questi ultimi inevitabilmente determinano un immobilizzo di risorse, un'eventuale richiesta generalizzata di rimborso dei depositi è destinata a mettere in difficoltà la banca, che non potrà disporre dei fondi necessari anche quando abbia finanziato clientela pienamente solvibile; si determinerà così una **crisi di liquidità** che probabilmente non consentirà alla banca di proseguire regolarmente le proprie attività;
- tale generalizzata **richiesta di rimborsi** può peraltro avvenire soltanto ove la fiducia nella banca venga meno presso i depositanti, in seguito al manifestarsi di concrete difficoltà di rimborso dei depositi o, più verosimilmente, di notizie che segnalano il deterioramento della qualità dell'attivo bancario o altri eventi che possono pregiudicare la solidità patrimoniale della banca stessa



LA FIDUCIA BANCARIA COME PILASTRO DEL SISTEMA ECONOMICO



RACCOLTA RISORSE

Famiglie e imprese depositano risorse finanziarie.



INTERMEDIAZIONE

La banca trasferisce risorse dai depositanti ai richiedenti credito.



CREDITO & FINANZIAMENTI

La banca eroga prestiti per investimenti e consumi.



FUNZIONE MONETARIA

La banca gestisce strumenti di pagamento e la circolazione della moneta.



FIDUCIA & STABILITÀ

La fiducia è il fondamento della stabilità del sistema economico.



CRISI DI FIDUCIA

La perdita di fiducia può portare a panico, corse agli sportelli e crisi sistemica.

In sintesi, la banca è un'**impresa caratterizzata da equilibri gestionali molto delicati**, che può continuare a operare soltanto mantenendo stabilmente la fiducia di depositanti e investitori.

Poiché esistono molteplici e complessi rapporti che le banche intrattengono tra di loro, la sfiducia e la crisi di liquidità di cui sia fatta oggetto una singola banca, possono propagarsi ad altre componenti del sistema (essenzialmente ad altre banche).

Le crisi bancarie **possono quindi diffondersi per contagio** e mettere in pericolo la stabilità di un intero sistema creditizio, con conseguenze potenzialmente disastrose per l'intera collettività.

Da tutto ciò deriva l'esigenza che a tutela della **fiducia dei risparmiatori** sia posto un insieme di presidi pubblici destinati non a eliminare in assoluto, ma a prevenire e a ridurre le possibilità che si verifichino singole crisi bancarie.

Ciò si traduce:

- 1 nella definizione di una speciale normativa
- 2 nell'esercizio, da parte delle pubbliche autorità, di un potere di supervisione e controllo sul sistema bancario (vigilanza)

Focus sulla stabilità

La stabilità bancaria ha occupato e occupa tuttora una posizione centrale nelle scelte effettuate dalle pubbliche autorità e, in particolare, dai soggetti che svolgono attività di supervisione sul sistema creditizio e ha esercitato un ruolo significativo nell'evoluzione del sistema bancario nel corso dei secoli.



Importanza dell'efficienza

L'attività bancaria, che è **attività d'impresa** e presuppone l'esistenza di scopi di profitto in chi la esercita, deve svolgersi in condizioni di efficienza tali da non costituire un peso per i sistemi produttivi e le collettività medesime.


Il contemperamento di queste due esigenze – **stabilità ed efficienza** – rappresenta la sfida cui vanno incontro i sistemi bancari moderni.



Le origini del sistema bancario moderno

In Italia le principali componenti del sistema bancario hanno iniziato a prendere forma nel secolo XIX, quando sono state istituite buona parte delle **Casse di Risparmio**, delle **banche popolari** e alcune delle maggiori banche.





All'interno del sistema bancario si costituiva un doppio circuito di intermediazione:



Il quadro veniva poi completato dal rafforzamento dei poteri concessi alla Banca d'Italia, alle cui funzioni di politica monetaria andavano ad affiancarsi poteri in materia di vigilanza sulle banche, di natura discrezionale e che si manifestavano con l'ampia diffusione assunta dalle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di molteplici attività

costituzione

apertura e trasferimento sportelli

assunzione di operatività

In ragione di tutto ciò il nostro sistema bancario assumeva una serie di caratteristiche destinate a perdurare a lungo:

diffusione della proprietà
pubblica

limitazioni alle attività esercitabili
delle banche

forti poteri discrezionali posti in capo
al supervisore del sistema

Tutto ciò avveniva in un contesto caratterizzato dall'esistenza di un elevato numero di banche di ridotte dimensioni e di scarsa apertura internazionale, sia in ingresso che in uscita. Da cui derivavano condizioni di ridotta competitività dentro al sistema e pochi stimoli al miglioramento dell'efficienza delle banche.

L'evoluzione del sistema creditizio nel quadro europeo: concorrenza e liberalizzazione

Dopo la seconda guerra mondiale, la prolungata fase di crescita sostenuta è stata compatibile con l'assetto dell'attività bancaria che si era venuto a determinare dopo la crisi del '29.



Mettevano invece in crisi il modello:

Lo sviluppo degli scambi commerciali
e delle transazioni finanziarie a
livello internazionale

l'emergere di interrelazioni e
legami sempre più stretti tra le
diverse economie

la diffusione di fenomeni innovativi
(tecnologia informatica e
innovazione finanziaria)



rivoluzione dell'attività bancaria
e finanziaria.

I progressi compiuti dal processo di unificazione europea poi culminato nel varo della **moneta unica** evidenziavano i limiti di ordinamenti e sistemi ancora caratterizzati da molti tratti specifici e da gravi difficoltà di integrazione.

Nella sfera finanziaria ne è derivata :

una forte pressione alla privatizzazione degli intermediari

la liberalizzazione degli ordinamenti

la rivalutazione della finalità di efficienza

La privatizzazione del sistema creditizio italiano

In Italia, la **Legge Amato** 180/1990 ha dato l'avvio a una rilevante fuoriuscita dello Stato e di altre categorie di soggetti pubblici dal capitale delle banche, consentendo alle banche pubbliche la trasformazione in società per azioni, dando vita alle fondazioni bancarie destinate a divenire azionisti delle banche medesime avviandone il processo di privatizzazione.



L'evoluzione del sistema creditizio nel quadro europeo: concorrenza e liberalizzazione

Un secondo processo è quello di **liberalizzazione** che si è materializzato attraverso lo strumento tipico di indirizzo e di uniformazione normativa adottato dall'unione europea, quello della **Direttiva** da recepirsi negli ordinamenti nazionali.

La più importante è stata quella **n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989**

Seconda Direttiva sulle banche – che ha introdotto una nozione comune di attività bancaria, aprendo le porte a :

l'ampliamento della gamma
di servizi erogati

la diversificazione delle attività
svolte

Sulle aziende di credito ordinarie



profonde trasformazioni delle strutture bancarie
(e delle attività da esse svolte)

I sistemi bancari dei paesi europei hanno conosciuto importanti trasformazioni per effetto dei fenomeni di concentrazione diffusisi a partire dall'ultimo decennio del XX secolo, quando con una molteplicità di acquisizioni e fusioni bancarie sono stati creati grandi gruppi bancari e finanziari, con un grado di internazionalizzazione crescente e operanti su tutto il vasto spettro dei servizi bancari, mobiliari e assicurativi.

Senza che ciò determinasse la scomparsa delle banche di minori dimensioni, ancora relativamente forti per il loro radicamento territoriale, la presenza di questi soggetti di grandi dimensioni è andata sempre più caratterizzando la struttura dei sistemi finanziari.

La portata del problema posto dalla presenza di grandissimi gruppi bancari (*too big to fail*), cui fanno capo quote considerevoli del mercato dei servizi finanziari di un paese, si è manifestata negli USA con la crisi del 2007 dei cosiddetti mutui subprime.



UNIONE BANCARIA IN EUROPA

Funzioni di supervisione bancaria trasferite (a partire dal 2014) dagli organismi precedenti (agenzie pubbliche o banche centrali dei singoli paesi) alla Banca Centrale Europea.

Unione bancaria Europea

SINGLE SUPERVISORY MECHANISM – SSM (o Meccanismo di Vigilanza Unico)

Sono passate sotto il controllo diretto della BCE tutte le banche il cui totale attivo superi i 30 miliardi di euro o con rilevanti attività cross-border, mentre la vigilanza sulle restanti banche è rimasta ai supervisor nazionali.

SINGLE RESOLUTION MECHANISM – SRM

Un sistema comune di risoluzione delle crisi bancarie e, in prospettiva, da un sistema accentrato di garanzia dei depositi a livello europeo

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

La **Seconda Direttiva europea** sulle banche del 1989 è stata recepita nell'ordinamento italiano e coordinata con altre disposizioni dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - **TUB**.

Con il **Testo Unico Bancario** la nozione di attività bancaria è andata dilatandosi e ampliandosi, trovando una sua precisa definizione come l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, che ha carattere di impresa e può essere esercitata solo dalle banche. Le banche possono altresì svolgere ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria stabilita dalle rispettive leggi, nonché attività connesse o strumentali.



Le banche dunque possono svolgere le seguenti attività:

- 1 raccolta di depositi o altri fondi con obbligo di restituzione
- 2 operazioni di prestito (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale)
- 3 leasing finanziario
- 4 servizi di pagamento
- 5 emissione e gestione di mezzi di pagamento
- 6 rilascio garanzie e di impegni di firma
- 7 operazioni per conto proprio o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a breve termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari
- 8 servizi di intermediazione e consulenza
- 9 partecipazioni alle emissioni di titoli e attività connesse
- 10 gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
- 11 servizi di informazione commerciale
- 12 locazione di cassette di sicurezza

Dall'analisi della gamma di attività consentite alle banche si deduce l'ampio potenziale di diversificazione e la vasta operatività che esse svolgono oggi nei confronti della clientela e che tende a coincidere con la totalità, o quasi, dell'attività di erogazione di servizi finanziari - però con due eccezioni esistenti nel nostro ordinamento e riguardanti:

1

l'attività assicurativa, riservata alle imprese di assicurazione

2

la gestione collettiva del risparmio, consentita agli intermediari appositamente previsti dalla legge, rappresentati dalle società di gestione del risparmio (SGR) e dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e a capitale fisso (SICAF).

Per le banche, comunque, l'offerta di servizi di cui sopra può avvenire in forma indiretta, cioè tramite società controllate, partecipate o accordi distributivi.

Il Testo unico della finanza (TUF)

D.Lgs. n. 58 del 25 febbraio 1998 (cosiddetto Testo unico della finanza - TUF)



D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007



norme contenute nella Direttiva europea 2004/39, cosiddetta **Direttiva MiFID**, acronimo di *Markets in Financial Instruments Directive*



recepimento della Direttiva europea 2014/65, nota come MiFID II, varata con l'obiettivo di aumentare e migliorare l'informazione e la protezione degli investitori.

Nel dettaglio, rientrano tra i servizi di investimento le seguenti attività aventi come oggetto strumenti finanziari (valori mobiliari, quote di organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, forward, futures, swaps e opzioni):

- 1 negoziazione per conto proprio
- 2 esecuzione degli ordini per conto dei clienti
- 3 sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- 4 gestione di portafogli di investimento
- 5 ricezione e trasmissione di ordini per conto degli investitori
- 6 consulenza in materia di investimenti
- 7 gestione di sistemi multilaterali di negoziazione ossia di piattaforme di negoziazione in cui si realizzano proposte di acquisto e di vendita

Di particolare rilevanza per lo svolgimento dell'attività bancaria la prima parte del TUF, che ha profondamente riformato il comparto del **risparmio gestito** (attività cosiddetta di *asset management*), che costituisce per le banche una delle più importanti aree d'operatività.

L'aspetto più importante è qui costituito dall'istituzione della figura del gestore unico, denominato **società di gestione del risparmio** (SGR), autorizzato a esercitare congiuntamente:

1

l'attività di gestione in monte del risparmio (attività non esercitabile direttamente dalle banche)

2

gestione individuale di patrimoni

Trasparenza contrattuale

La **normativa sulla trasparenza** è finalizzata essenzialmente alla tutela delle controparti con cui le banche operano e alla salvaguardia e promozione della concorrenza nei mercati bancari e finanziari.

Essa riguarda la clientela costituita da operatori non professionali ed è costituita da un insieme di norme che incidono:

sulla forma e sul contenuto
dei contratti

sulla modulistica utilizzata

sulle informazioni relative ai servizi
bancari e relativi costi e rischi

sugli aggiornamenti di informazioni e sulle
stesse modalità con cui le informazioni
vengono rese

Tale normativa mira a far sì che **il cliente sia efficacemente informato** e possa così raffrontare le condizioni proposte dalle diverse banche, effettuando scelte più consapevoli, ponderate e convenienti.

Normativa antiriciclaggio

La **normativa antiriciclaggio** riguarda principalmente le banche in quanto perno del sistema dei pagamenti, canale cioè attraverso cui viene regolata gran parte delle transazioni tra i soggetti economici.

Essa è costituita da un corpus ponderoso di leggi e decreti, sistematicamente aggiornati, con il fine di restringere e limitare l'area entro la quale possono essere realizzate operazioni di riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite.

Questa normativa si traduce in dettagliate disposizioni circa:

- 1 le operazioni non consentite
- 2 le modalità di regolamento delle transazioni (con la limitazione sempre maggiore dell'utilizzo dei contanti e degli assegni)
- 3 l'identificazione delle controparti contrattuali delle banche
- 4 le segnalazioni che le banche sono tenute a fare alle pubbliche autorità



Norme di contrasto al fenomeno dell'usura



DAL MARZO 1996 APPOSITA LEGGE (L.108/96)

Eliminazione del presupposto costituito dallo stato di bisogno della vittima e introduzione di un tasso d'interesse il cui superamento implica automaticamente la fattispecie del reato di usura.

individuato partendo dalla rilevazione del **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, che indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie.

La differenza tra il tasso soglia di usura e il TEGM non può superare gli **8 punti percentuali**.

Disciplina anti-trust

Le banche sono soggette alla normativa anti-trust che tutela le condizioni di competitività dei mercati.

Tale normativa è stata spesso chiamata in causa (sia a livello nazionale sia europeo) in relazione alla formazione di grandi aggregazioni di banche e altri intermediari, che hanno dato corpo al processo di **concentrazione del sistema creditizio**.

Va segnalato che nel nostro paese **le funzioni di autorità anti-trust**, dopo essere state a lungo svolte dalla Banca d'Italia, sono state trasferite nel 1990 (L. 287/90) all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

